
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) D.Lgs. 81/08 e 106/09 all. XV

Indicazioni per la compilazione

La redazione del documento PSC a cura del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, deve corrispondere a criteri di: semplicità, brevità, comprensibilità, specificità, coerenza.

- **SEMPLICE, BREVE, COMPENSIBILE:** scritto in forma chiara, semplice, sintetica, facilmente leggibile, e consultabile da tutte le figure presenti in cantiere.
- **SPECIFICO, COERENTE ed ATTUABILE:** riferito all'opera e agli specifici lavori da realizzare, concorde nelle diverse fasi di lavoro con le misure di prevenzione concretamente attuabili e specifiche.
Non devono essere riportate informazioni generali e generiche o articoli di legge o norme di buona tecnica in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione.

CONTENUTI MINIMI

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

- identificazione dell'opera;
- entità presunta espressa in uomini-giorno;
- indirizzo del cantiere;
- contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
- descrizione sintetica dell'opera corredata da:
 - planimetria
 - profilo altimetrico
 - caratteristiche idrologiche o relazione geologica

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- datore di lavoro dell'impresa affidataria;
- datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi (indicate nel PSC dal CSE prima dell'inizio dei lavori).

3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

- caratteristiche;
- eventuali fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (traffico veicolare, presenza di fiumi, laghi...);
- rischi eventuali che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante (rumore, polveri, vibrazioni, ...);
- imprese, figure, datori di lavoro che devono realizzare le misure di prevenzione e protezione.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- recinzione, accessi, segnalazioni;
- servizi igienico-assistenziali;
- viabilità e modalità di accesso dei mezzi e persone a piedi;
- impianti di alimentazione elettrica, di acqua e gas;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- dislocazione degli impianti di cantiere;
- zone di deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti;
- zone per lo stoccaggio materiali infiammabili ed esplosivi;
- imprese, figure, datori di lavoro che devono realizzare le misure di prevenzione e protezione.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO ALLE SINGOLE LAVORAZIONI

Devono essere descritte tutte le lavorazioni in ordine cronologico e ogni lavorazione va suddivisa in fasi e sottofasi, di cui ciascuna deve contenere, i rischi e le misure di prevenzione e protezione con le imprese, figure, datori di lavoro che devono realizzare tali misure.

Sono indispensabili: le rappresentazioni grafiche a scala opportuna, tavole e disegni tecnici esplicativi, planimetrie, sezioni, profili altimetrici e schemi, atti a rappresentare in modo completo gli elementi essenziali, relativi ai seguenti rischi:

- i rischi seppellimento con tavole e disegni tecnici rappresentativi;
- caduta dall'alto di persone e materiali con tavole e disegni tecnici rappresentativi;
- investimento di veicoli circolanti;
- estese demolizioni (tavole e disegni tecnici rappresentativi - piano di demolizione);
- uso e presenza di agenti chimici, compreso l'amianto;
- elettrocuzione;
- rumore;
- salubrità dell'aria per lavori in galleria;
- stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria con tavole e disegni tecnici rappresentativi;
- incendio ed esplosione.

6. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

- cronoprogramma dei lavori;
- prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni;
- modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni;
- misure preventive e protettive se permangono i rischi interferenti e DPI;
- nominativo delle imprese, figure, datori di lavoro che devono verificare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione.

7. USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE

- misure di coordinamento, consultazione (periodicità degli incontri) relative all'uso comune di apprestamenti, mezzi di protezione collettiva
- cronologia di attuazione
- modalità di verifica
- nominativo delle imprese, figure, datori di lavoro, lavoratori autonomi che devono attuare le misure di coordinamento

8. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI

Organizzazione della cooperazione e del coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e per l'informazione a tutti i livelli, con periodicità e contenuti delle riunioni in relazione alle fasi di lavoro e ai rischi, all'entità delle imprese, dei sopralluoghi e della valutazione dei documenti e di ogni altro metodo (affissione in bacheca, comunicazioni scritte o per e-mail...) utile ai fini di una omogenea informazione.

9. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO SIA DI USO COMUNE, RIFERIMENTI TELEFONICI, DELLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO (LAVORATORI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO E DELLE EMERGENZE, PS, VV.F., ...)

10. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI, E SOTTOFASI CHE COSTITUISCONO IL CRONOPROGRAMMA CON L'ENTITÀ PRESUNTA UOMINI-GIORNO.

11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima deve essere congrua, analitica, per singole voci a corpo o a misura e relativa a tutti gli elementi indicati nell'allegato XV Punto 4 D.Lgs. 81/08 come ad esempio:

- apprestamenti (ponteggi trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, passerelle, armature degli scavi, recinzioni, servizi igienico-assistenziali, ...);
- impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio ed evacuazione fumi;
- misure di prevenzione e protezione per rischi interferenti;
- procedure specifiche previste nel PSC;
- misure di coordinamento;
- interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni.

Nel PSC devono trovarsi le indicazioni utili ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori.

12. AGGIORNAMENTO

Il PSC deve essere aggiornato ad ogni modifica formale e sostanziale dei lavori, significa sia del nominativo delle imprese, dei lavoratori autonomi, che delle fasi di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione.